

Mercoledì 14 dicembre 2005

TESTI APPROVATI

P6_TA(2005)0512

Conservazione dei dati *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE (COM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0438) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0293/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0365/2005);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione ad elaborare un'analisi di impatto che tratti tutte le questioni relative al mercato interno e alla tutela dei consumatori;
 3. ritiene che, per quanto riguarda l'accesso ai dati, la presente direttiva costituisca solo un primo passo necessario ed invita il Consiglio ad una leale collaborazione in vista di una rapida adozione di garanzie adeguate nel contesto della decisione quadro sulla protezione dei dati e sul loro trattamento in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in questioni penali;
 4. ritiene che gli Stati membri abbiano il diritto di applicare i propri principi costituzionali e ritiene, in modo particolare, che il segreto professionale sarà rispettato anche nell'applicazione della presente direttiva;
 5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0182

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

Mercoledì 14 dicembre 2005

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾, gli Stati membri sono tenuti a tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali, e in particolare il diritto alla vita privata, per assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.
- (2) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽⁴⁾ traduce i principi enunciati nella direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle comunicazioni elettroniche.
- (3) Gli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE definiscono le norme applicabili al trattamento, da parte dei fornitori di reti e servizi, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione generati dall'uso di servizi di comunicazione elettronica. Questi dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, tranne per quanto riguarda i dati necessari per la fatturazione o per il pagamento dell'interconnessione. Previo consenso, alcuni dati possono anche essere trattati a fini di commercializzazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto.
- (4) L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58/CE enumera le condizioni a cui gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 9 di tale direttiva. Ogni restrizione di questo tipo deve essere necessaria, opportuna e proporzionata, all'interno di una società democratica, per specifici fini di ordine pubblico, vale a dire per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, o per la prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato dei sistemi di comunicazione elettronica.
- (5) Diversi Stati membri hanno adottato normative sulla conservazione di dati da parte dei fornitori dei servizi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati. Le disposizioni delle varie legislazioni nazionali differiscono considerevolmente.
- (6) Le differenze giuridiche e tecniche fra le disposizioni nazionali relative alla conservazione dei dati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati costituiscono un ostacolo al mercato interno delle comunicazioni elettroniche, giacché i fornitori dei servizi devono rispettare esigenze diverse per quanto riguarda i tipi di dati relativi al traffico e i tipi di dati relativi all'ubicazione da conservare e le condizioni e la durata di tale conservazione.
- (7) Le conclusioni del Consiglio «Giustizia e Affari interni» del 19 dicembre 2002 sottolineano che, a motivo dell'importante aumento delle possibilità offerte dalle comunicazioni elettroniche, i dati relativi all'uso di queste ultime costituiscono uno strumento particolarmente importante e valido nella prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, in particolare della criminalità organizzata.
- (8) Con la dichiarazione sulla lotta al terrorismo, adottata il 25 marzo 2004, il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare misure relative all'istituzione di norme sulla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni da parte dei fornitori di servizi.

⁽¹⁾ Parere del 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Mercoledì 14 dicembre 2005

- (9) In base all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria tra l'altro per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione di disordini o reati, la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Giacché la conservazione dei dati si è dimostrata uno strumento investigativo necessario ed efficace per le autorità di contrasto in vari Stati membri, riguardanti in particolare reati gravi come la criminalità organizzata e il terrorismo, risulta necessario assicurare che i dati conservati restino a disposizione delle autorità di contrasto per un certo periodo di tempo alle condizioni previste dalla presente direttiva. L'adozione di uno strumento concernente la conservazione dei dati in conformità dei requisiti dell'articolo 8 della CEDU costituisce pertanto una misura necessaria.
- (10) Il 13 luglio 2005 il Consiglio ha ribadito nella sua dichiarazione di condanna degli attacchi terroristici di Londra la necessità di adottare al più presto misure comuni in materia di conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni.
- (11) Data l'importanza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione per l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati, come dimostrato da lavori di ricerca e dall'esperienza pratica di diversi Stati membri, è necessario garantire a livello europeo la conservazione, per un certo periodo di tempo, alle condizioni previste dalla presente direttiva, dei dati generati o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.
- (12) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE continua ad applicarsi ai dati, compresi quelli connessi ai tentativi di chiamata non riusciti, di cui non è specificamente richiesta la conservazione a norma della presente direttiva e che pertanto non rientrano nel campo di applicazione della stessa, e alla conservazione dei dati per scopi, anche giudiziari, diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva.
- (13) La presente direttiva concerne esclusivamente i dati generati o trattati come conseguenza di una comunicazione o di un servizio di comunicazione e non concerne i dati che costituiscono il contenuto dell'informazione comunicata. È opportuno che la conservazione dei dati venga effettuata in modo da evitare che i dati siano conservati più di una volta. La generazione o il trattamento di dati nel quadro della fornitura dei servizi di comunicazione in questione si riferisce a dati che sono accessibili. In particolare, per quanto concerne la conservazione di dati connessi alla posta elettronica su Internet e alla telefonia via Internet, l'obbligo di conservazione può essere limitato ai dati relativi ai servizi propri dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di una rete di comunicazione.
- (14) Le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere. Per ottenere pareri e incoraggiare lo scambio di esperienze di migliori prassi su tali questioni la Commissione intende istituire un gruppo composto dalle autorità di contrasto degli Stati membri, da associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche, da rappresentanti del Parlamento europeo e dalle autorità garanti della protezione dei dati, incluso il garante europeo della protezione dei dati.
- (15) La direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE sono pienamente applicabili ai dati conservati conformemente alla presente direttiva. L'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE richiede la consultazione del gruppo di lavoro sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma del suo articolo 29.
- (16) Gli obblighi incombenti ai fornitori di servizi per quanto concerne le misure atte ad assicurare la qualità dei dati, che derivano dall'articolo 6 della direttiva 95/46/CE e i loro obblighi concernenti le misure atte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei trattamenti dei dati, derivanti dagli articoli 16 e 17 di tale direttiva, sono pienamente applicabili ai dati conservati ai sensi della presente direttiva.
- (17) È fondamentale che gli Stati membri adottino misure legislative per assicurare che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate.

Mercoledì 14 dicembre 2005

- (18) In tale contesto l'articolo 24 della direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di prevedere sanzioni in caso di violazione delle disposizioni adottate a norma di tale direttiva. L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE impone lo stesso obbligo relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva 2002/58/CE. La decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione⁽¹⁾, prescrive che l'accesso illecito intenzionale a sistemi di informazione, inclusi i dati ivi conservati, sia punito come reato.
- (19) Il diritto di risarcimento, di cui, in virtù dell'articolo 23 della direttiva 95/46/CE, godono le persone che hanno subito un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali adottate in base a tale direttiva si applica anche in caso di trattamento illecito di dati personali ai sensi della presente direttiva.
- (20) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 2001, e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, del 1981, riguardano anche i dati conservati ai sensi della presente direttiva.
- (21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'armonizzazione degli obblighi, per i fornitori, di conservare certi dati e di garantire che essi siano disponibili a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, insieme alla direttiva 2002/58/CE, essa mira a garantire la piena osservanza dei diritti fondamentali del cittadino al rispetto della propria vita privata e delle proprie comunicazioni e alla protezione dei dati di carattere personale come previsto dagli articoli 7 e 8 della Carta,
- (23) Dato che gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero essere proporzionati, la presente direttiva prescrive che essi conservino soltanto i dati generati o trattati nel processo di fornitura dei loro servizi di comunicazione. Nella misura in cui tali dati non sono generati o trattati da detti fornitori, non sussiste alcun obbligo di conservarli. La presente direttiva non è intesa ad armonizzare la tecnologia di conservazione dei dati, la scelta della quale è di pertinenza nazionale.
- (24) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento.
- (25) La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare misure legislative concernenti il diritto di accesso e ricorso ai dati da parte di autorità nazionali da essi designate. Le questioni relative all'accesso ai dati conservati ai sensi della presente direttiva da parte di autorità nazionali per attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 95/46/CE, ricadono al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario. Esse tuttavia possono formare oggetto di legislazione nazionale o di azione ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Tali normative o azioni devono rispettare pienamente i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e che sono garantiti dalla CEDU. L'articolo 8 della CEDU, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, prescrive che l'ingerenza di una autorità pubblica nel diritto alla riservatezza deve rispondere a criteri di necessità e proporzionalità e deve quindi perseguire scopi specifici, espliciti e legittimi nonché essere esercitata in modo adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto allo scopo ricercato,

⁽¹⁾ GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Mercoledì 14 dicembre 2005

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione, in materia di conservazione di determinati dati da essi generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale.

2. La presente direttiva si applica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente registrato. Non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni contenute nella direttiva 95/46/CE, nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)⁽¹⁾, e nella direttiva 2002/58/CE.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «dati»: i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione, così come i dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente;
- b) «utente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per fini privati o professionali, senza essere necessariamente abbonata a tale servizio;
- c) «servizio telefonico»: le chiamate telefoniche (incluse chiamate vocali, di messaggia vocale, in conferenza e di trasmissione dati), i servizi supplementari (inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata), i servizi di messaggia e i servizi multimediali (inclusi servizi di messaggia breve, servizi mediali avanzati e servizi multimediali);
- d) «identificativo dell'utente»: un identificativo unico assegnato a una persona al momento dell'abbonamento o dell'iscrizione presso un servizio di accesso Internet o un servizio di comunicazione Internet;
- e) «etichetta di ubicazione»: l'identità della cellula da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude;
- f) «tentativo di chiamata non riuscito»: una chiamata telefonica che è stata collegata con successo ma non ha ottenuto risposta, oppure in cui vi è stato un intervento del gestore della rete.

Articolo 3

Obbligo di conservazione dei dati

1. In deroga agli articoli 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati di cui all'articolo 5 della presente direttiva, qualora siano generati o trattati nel quadro della fornitura dei servizi di comunicazione interessati, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione nell'ambito della loro giurisdizione, siano conservati conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Mercoledì 14 dicembre 2005

2. L'obbligo di conservazione stabilito al paragrafo 1 comprende la conservazione dei dati specificati all'articolo 5 relativi ai tentativi di chiamata non riusciti dove tali dati vengono generati o trattati e immagazzinati (per quanto riguarda i dati telefonici) oppure trasmessi (per quanto riguarda i dati Internet) da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione nell'ambito della giurisdizione dello Stato membro interessato nel processo di fornire i servizi di comunicazione interessati. La presente direttiva non richiede la conservazione dei dati per quanto riguarda le chiamate non collegate.

Articolo 4

Accesso ai dati

Gli Stati membri adottano misure per garantire che i dati conservati ai sensi della presente direttiva siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente alle normative nazionali. Le procedure da seguire e le condizioni da rispettare per avere accesso ai dati conservati in conformità dei criteri di necessità e di proporzionalità sono definite da ogni Stato membro nella legislazione nazionale, con riserva delle disposizioni in materia del diritto dell'Unione europea o del diritto pubblico internazionale e in particolare della CEDU, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 5

Categorie di dati da conservare

1. Gli Stati membri provvedono affinché in applicazione della presente direttiva siano conservate le seguenti categorie di dati:

- a) i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione;
 - 1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
 - i) numero telefonico chiamante;
 - ii) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;
 - 2) per l'accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet:
 - i) identificativo/i dell'utente;
 - ii) identificativo dell'utente e numero telefonico assegnato a ogni comunicazione sulla rete telefonica pubblica;
 - iii) nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati assegnati l'indirizzo di Protocollo Internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;
- b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione;
 - 1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
 - i) numero/i digitato/i (il numero o i numeri chiamati) e, nei casi che comportano servizi supplementari come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata è trasmessa;
 - ii) nome/i e indirizzo/i dell'abbonato/i o dell'utente/i registrato/i;
 - 2) per la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet:
 - i) identificativo dell'utente o numero telefonico del/dei presunto/i destinatario/i di una chiamata telefonica via Internet;
 - ii) nome/i e indirizzo/i dell'abbonato/i o dell'utente/i registrato/i e identificativo del presunto destinatario della comunicazione;

Mercoledì 14 dicembre 2005

- c) i dati necessari per determinare la data, l'ora e la durata di una comunicazione;
 - 1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile, data e ora dell'inizio e della fine della comunicazione;
 - 2) per l'accesso Internet, la posta elettronica via Internet e la telefonia via Internet:
 - i) data e ora del log-in e del log-off del servizio di accesso Internet sulla base di un determinato fuso orario, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico, assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o dell'utente registrato;
 - ii) data e ora del log-in e del log-off del servizio di posta elettronica su Internet o del servizio di telefonia via Internet sulla base di un determinato fuso orario;
 - d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione;
 - 1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile: il servizio telefonico utilizzato;
 - 2) per la posta elettronica Internet e la telefonia Internet: il servizio Internet utilizzato;
 - e) i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature;
 - 1) per la telefonia di rete fissa, numeri telefonici chiamanti e chiamati;
 - 2) per la telefonia mobile:
 - i) numeri telefonici chiamanti e chiamati;
 - ii) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) del chiamante;
 - iii) International Mobile Equipment Identity (IMEI) del chiamante;
 - iv) l'IMSI del chiamato;
 - v) l'IMEI del chiamato;
 - vi) nel caso dei servizi prepagati anonimi, la data e l'ora dell'attivazione iniziale della carta e l'etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale è stata effettuata l'attivazione;
 - 3) per l'accesso Internet, la posta elettronica su Internet e la telefonia via Internet:
 - i) numero telefonico chiamante per l'accesso commutato (dial-up access);
 - ii) digital subscriber line (DSL) o un altro identificatore finale di chi è all'origine della comunicazione;
 - f) i dati necessari per determinare l'ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile:
 - 1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio della comunicazione;
 - 2) dati per identificare l'ubicazione geografica delle cellule facendo riferimento alle loro etichette di ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati i dati sulle comunicazioni.
2. A norma della presente direttiva, non può essere conservato alcun dato relativo al contenuto della comunicazione.

Articolo 6**Periodi di conservazione**

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'articolo 5 siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data della comunicazione.

Mercoledì 14 dicembre 2005

Articolo 7

Protezione e sicurezza dei dati

Fatte salve le disposizioni adottate in conformità della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE, ogni Stato membro provvede a che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione rispettino, come minimo, i seguenti principi di sicurezza dei dati per quanto concerne i dati conservati in conformità della presente direttiva:

- a) i dati conservati sono della stessa qualità e sono soggetti alla stessa sicurezza e tutela dei dati in rete;
- b) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a tutelarli da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;
- c) i dati sono soggetti ad adeguate misure tecniche e organizzative intese a garantire che gli stessi possono essere consultati soltanto da persone appositamente autorizzate; e
- d) i dati vengono distrutti alla fine del periodo di conservazione, fatta eccezione per quelli consultati e conservati.

Articolo 8

Condizioni di immagazzinamento dei dati conservati

Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui all'articolo 5 siano conservati conformemente alla presente direttiva in modo che i dati conservati e ogni altra informazione necessaria ad essi collegata possano essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su loro richiesta.

Articolo 9

Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche quali responsabili del controllo dell'applicazione sul suo territorio delle disposizioni adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 7 per quanto concerne la sicurezza dei dati conservati. Dette autorità possono essere le stesse autorità di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 esercitano in totale indipendenza il controllo di cui al detto paragrafo.

Articolo 10

Statistiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite annualmente alla Commissione statistiche sulla conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. Tali statistiche riguardano:
 - i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
 - il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione;
 - i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati.
2. Tali statistiche non contengono dati personali.

Mercoledì 14 dicembre 2005

Articolo 11

Modifica della direttiva 2002/58/CE

All'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai dati la cui conservazione è specificamente prevista dalla direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (*) ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva.

(*) GU ...»

Articolo 12

Future misure

1. Uno Stato membro che si trovi ad affrontare circostanze particolari che giustificano una proroga, per un periodo limitato, del periodo massimo di conservazione di cui all'articolo 6 può adottare le necessarie misure. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e informa gli altri Stati membri delle misure adottate in virtù del presente articolo, motivandone l'introduzione.
2. Entro sei mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione approva o respinge le misure nazionali in questione, dopo aver accertato se costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione occulta degli scambi fra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In assenza di decisione da parte della Commissione entro tale periodo, le misure nazionali si considerano approvate.
3. Quando le misure nazionali di uno Stato membro in deroga alle disposizioni della presente direttiva sono approvate conformemente al paragrafo 2, la Commissione può valutare se proporre una modifica della presente direttiva.

Articolo 13

Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni

1. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le misure nazionali di attuazione del capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni siano pienamente attuate con riferimento al trattamento di dati nel quadro della presente direttiva.
2. In particolare, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsivoglia accesso o trasferimento intenzionale di dati conservati in conformità della presente direttiva, che non sia autorizzato dalle disposizioni nazionali di attuazione della stessa, sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo o penale, che sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14

Valutazione

1. Entro ... (*) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto degli ulteriori sviluppi delle tecnologie della comunicazione elettronica e delle statistiche ad essa fornite ai sensi dell'articolo 10, una valutazione dell'applicazione della presente direttiva e del suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, allo scopo di determinare se è necessario modificare le disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda le categorie di dati di cui all'articolo 5 e i periodi di conservazione di cui all'articolo 6. I risultati della valutazione sono messi a disposizione del pubblico.
2. A tal fine la Commissione esamina ogni osservazione comunicata dagli Stati membri o dal gruppo di lavoro, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

(*) Tre anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Mercoledì 14 dicembre 2005

Articolo 15

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro ... (*). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto nazionale che essi adottano nel settore coperto dalla presente direttiva.

3. Fino al ... (**) ogni Stato membro ha facoltà di differire l'applicazione della presente direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet. Uno Stato membro che intenda avvalersi del presente paragrafo ne dà notifica al Consiglio e alla Commissione con una dichiarazione all'atto dell'adozione della presente direttiva. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) 36 mesi dall'adozione della presente direttiva.